

[REDACTED]

Spett.le
GMB Finance S.r.l.
Via pec: reclamigmb@pec.it

Roma, 24/11/2017

Ufficio Reclami Protocollo n. [REDACTED]

Oggetto: Risposta reclamo mutuo contro cessione del quinto n. [REDACTED], intestato al Sig. [REDACTED]
[REDACTED] (di seguito "cliente")

Spett.le Società,

riscontriamo la Vostra comunicazione, pervenuta in data 11/10/2017, con la quale chiedete, in nome e per conto del cliente, il rimborso degli oneri non maturati in occasione dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto in oggetto, segnalando quanto segue.

Elementi di fatto

In data 16/09/2008 il cliente ha sottoscritto con la nostra banca un contratto di mutuo contro cessione del quinto identificato con il n. [REDACTED]

Il contratto di finanziamento *de quo* è stato estinto anticipatamente, con decorrenza 31/05/2013, mediante il pagamento della somma di € 18.785,69, come risultante nel prospetto relativo al conteggio estintivo a suo tempo inviato al cliente dalla scrivente.

In sede di estinzione anticipata la banca ha già rimborsato al cliente la somma di € 580,19, a titolo di commissioni bancarie.

Elementi di diritto

Preliminarmente, precisiamo come prima della sottoscrizione di tutta la documentazione contrattuale siano state fornite al cliente, conformemente alle allora vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza nei servizi e nelle operazioni bancarie e finanziarie, le opportune informazioni necessarie a comprendere gli oneri e le caratteristiche della suddetta operazione, nonché copia di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale ad essa afferente.

La menzionata documentazione, che riporta chiaramente la durata ed i costi del finanziamento nonché la pedissequa elencazione delle commissioni e degli altri oneri applicati al rapporto in parola, è stata accettata e regolarmente sottoscritta dal cliente.

In merito a quanto richiesto, si chiarisce, innanzitutto, come non sono da ritenersi in alcun modo oggetto di rimborso, nei casi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, alcune specifiche voci di costo e di spesa, in forza del principio che per loro natura gli stessi hanno maturato interamente il loro *sinallagma* contrattuale al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento.

In particolare le voci di costo e le spese, peraltro espressamente riportate nei prospetti economici, che non

[REDACTED]

sono soggette a rimborso nel caso di estinzione anticipata del finanziamento sono le seguenti: *spese di istruttoria pratica, commissioni bancarie, oneri erariali, spese di notifica, registrazione e postali e commissioni di intermediazione.*

Al fine di rappresentare in maniera più analitica la *natura up-front* del sinallagma contrattuale sottostante alle citate voci di costo e spesa, è opportuno in questa sede fornire una breve descrizione del processo di originazione di una operazione di cessione del quinto.

La cessione del quinto rappresenta una forma di finanziamento che presuppone il coinvolgimento, sin dalle fasi preliminari di istruttoria di almeno quattro soggetti distinti (il cliente, la banca, l'amministrazione terza e la compagnia assicurativa che rilascia le garanzie previste dalla normativa) a cui potrebbe aggiungersi un quinto soggetto nei casi di rinnovo di una precedente operazione contratta dal cliente con un altro intermediario.

A differenza di qualsiasi altra tipologia di finanziamento, laddove la sottoscrizione del contratto, propedeutica all'erogazione del finanziamento, *avviene solo dopo la conclusione delle attività di istruttoria del finanziatore*, nelle operazioni di cessione del quinto la suddetta sottoscrizione rappresenta, invece, solo il momento iniziale dell'avvio di tale attività.

In sostanza, il contratto di finanziamento assume di fatto una valenza di mera "*richiesta di finanziamento*", giacché il perfezionamento dello stesso avviene solamente al momento in cui verrà effettuata la notifica al datore di lavoro (di seguito "*ATC*") del cliente, elemento essenziale ai fini della concessione del finanziamento, come sarà meglio descritto in seguito.

Nelle fasi preliminari del processo di vendita, infatti, la banca effettua una mera e formale attività di *pre-analisi*, nell'ambito della quale accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa (a titolo esemplificativo la qualifica di lavoratore dipendente/pensionato, l'anzianità minima per dipendenti, l'età massima per i pensionati, l'estinguibilità di eventuali preesistenti finanziamenti, il calcolo della quota massima cedibile).

Tale attività, che richiede comunque una elevata *expertise* da parte dell'operatore, genera a carico della banca specifici costi e spese che trovano la loro rappresentazione nel contratto di finanziamento alla voce "*spese di istruttoria*"; trattasi, pertanto, di spese con natura "*non ricorrente*" (*up front*) a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito.

Sottoscritto il contratto, *la cui efficacia, va sottolineato, rimane sottoposta a condizione sospensiva* la banca procede, quindi, all'avvio di una più approfondita analisi circa la concedibilità del finanziamento che per comodità di sintesi può riassumersi nelle attività di acquisizione delle garanzie previste dalla normativa (a titolo esemplificativo è non esaustivo la verifica della notifica del contratto di finanziamento all'ATC, la ricezione dell'attestazione di benessere da parte della stessa amministrazione, l'ottenimento da parte delle compagnie assicurative delle polizze a garanzia dei rischi previsti dalle normative).

Solo dopo la verifica del buon esito di tale attività, il contratto di finanziamento, a suo tempo sottoscritto dal cliente, *diventa efficace* e la banca procede, quindi, *all'attivazione del rapporto, alla concessione del finanziamento e alla sua successiva erogazione.*

Partimenti sono di natura *up front* le "*commissioni bancarie*" in quanto relative ad attività svolte dalla banca ai fini dell'attivazione del rapporto di finanziamento, come, peraltro, espressamente previsto ed indicato nella documentazione *contrattuale* e *precontrattuale* accettata e sottoscritta a suo tempo dal cliente e quindi non soggette a rimborso in caso di estinzione anticipata. Ciò nonostante la banca ha comunque proceduto, in fase di estinzione anticipata del rapporto, al rimborso di una parte di dette commissioni in aderenza alle raccomandazioni formulate dalla Banca d'Italia con le proprie comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, pertanto, *nulla è dovuto allo stesso con riferimento a tale voce di costo contrattuale.*

Per una maggiore cognizione, si precisa che l'operazione di finanziamento in questione è stata perfezionata dal cliente direttamente con la banca senza l'intervento di intermediari del credito, pertanto il cliente non ha versato alcuna somma a titolo di oneri di intermediazione.

[REDACTED]

Discorso diverso attiene, invece, alle **spese assicurative** relative alle polizze sottoscritte per la copertura del *rischio vita* e del *rischi diversi di impiego* del cliente.

Al fini dell'ottenimento delle suddette coperture assicurative la banca ha operato, in fase di concessione del finanziamento, in forza dell'iscrizione della stessa alla sezione D del RUI (*Registro Unico Intermediario assicurativi e riassicurativi*)¹, quale semplice intermediario assicurativo. Con tale funzione ha, pertanto, proposto al cliente, in fase di istruttoria del finanziamento, la sottoscrizione della obbligatoria polizza vita e della polizza *rischi diversi di impiego* espressamente previste dalla normativa. Al momento della concessione del finanziamento, la scrivente ha quindi trattenuto la somma delle suddette polizze sul netto ricavo e ha proceduto a versarle contestualmente, per conto del cliente, alla compagnia assicurativa Società Cattolica di Assicurazioni (di seguito "**Compagnia Assicurativa**").

Per i profili relativi alla richiesta di restituzione dei premi assicurativi non maturati, si rinvia a quanto disposto dal Provvedimento IVASS n.46 del 3 maggio 2016, recante modifiche al Regolamento ISVAP n.24 del 19 maggio 2008 in materia di gestione dei reclami in materia assicurativa.

Come noto, il Provvedimento in parola, che riflette le Linee Guida emanate da EIOPA (*European Insurance and Pension Authority*) in data 27 novembre 2013, prevede al comma 1 dell'art. 10 *sexies*, recante la Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, che *"gli intermediari trasmettano senza ritardo all'impresa preponente interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante"*.

La scrivente banca, quindi, in corrispondenza con quanto stabilito dal suindicato Provvedimento IVASS, ha provveduto a protocollare il reclamo ricevuto in un apposito e separato registro (c.d. *registro dei reclami assicurativi*), autonomo e distinto dal registro dei reclami bancari) ed a trasmettere lo stesso alla competente Compagnia Assicurativa, la quale, presa in carico la richiesta, provvederà a fornire adeguata risposta direttamente al cliente.

A tal proposito si rammenta sin d'ora che, qualora il cliente non abbia ricevuto risposta, oppure ritenga la stessa non soddisfacente ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b, Regolamento ISVAP n. 24/2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n.46/2016, lo stesso potrà rivolgersi, con riferimento alla suddetta polizza, all'IVASS, inoltrando copia del reclamo avanzato nei confronti dell'impresa, unitamente al relativo riscontro.

Specifichiamo, altresì, come non risultino, ad oggi, quote eccedenti da restituire al cliente per il contratto in questione.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, il comportamento assunto dalla banca in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto si ritiene essere stato pienamente aderente a quanto previsto nel contratto di finanziamento.

Fermo restando quanto sin qui chiarito, al fine di venire comunque incontro alla richiesta avanzata dal cliente, la scrivente è disponibile a riconoscergli l'ulteriore somma di € 1.245,75, quale atto di liberalità, che verrà corrisposta solo in caso di accettazione, da inviare alla banca entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla ricezione della presente [REDACTED] a tal proposito. La invitiamo a ritrasmettere alla scrivente il modulo allegato, debitamente compilato in tutte le sue parti e corredato dalla documentazione richiesta. Resta inteso che a fronte dell'avvenuto pagamento dell'importo sopra indicato, considerando anche quanto già riconosciuto in sede di estinzione anticipata, il cliente rinuncia espressamente, in relazione alle commissioni di competenza della banca, ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto, ragione e/o azione legale, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti della scrivente, ivi compreso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, ovvero la mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n. 69/2013).

Certi d'aver chiarito ogni dubbio al riguardo, qualora il cliente non si ritenga soddisfatto delle spiegazioni sopra riportate, potrà inoltrare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Ogni informazione relativa alle

¹ Il Registro RUI è stato istituito con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro

[REDACTED]

procedure da seguire, può essere acquisita collegandosi al sito web www.arbitrobancariofinanziario.it,
ovvero sul nostro sito web [REDACTED]

Distinti saluti.

[REDACTED]

All. c.s.

[REDACTED]